

**Decreto - Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni,
dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante:**

**“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”**

(S.O. n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23-06-2017)

Art. 1
(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)

All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

Split payment

L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello **split payment**, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.

Si prescrive inoltre che lo **split payment** si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello **split payment** ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

Durante l'esame parlamentare è stato aggiunto il comma 1-quater che prevede che su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in commento; saranno quindi soggetti all'applicazione dello split payment i cedenti ed i prestatori in possesso di tale documentazione.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico».

c) il comma 2 è abrogato.

c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società».

2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « degli enti pubblici » sono sostituite dalla parola « dei ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.

La disposizione di cui al comma 1-quater è frutto di un emendamento promosso dalla Confederazione unitamente a R.ETE. Imprese Italia: l'introduzione dell'obbligo per i cessionari/committenti di informare, con l'emissione di una attestazione, i propri fornitori in merito all'applicazione dello split payment nei loro confronti solleva l'emittente da ogni responsabilità, in modo da semplificare ed evitare errori, sanzionabili in capo al cedente/prestatore, nell'emissione della fattura.

Il nuovo comma 1-*quinquies* evidenzia che le disposizioni in esame non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, il compito di individuare le disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'applicazione delle nuove disposizioni è prevista per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Il comma 4-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale siano pagati direttamente ai contribuenti da parte della struttura di gestione del MEF a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

Il successivo comma 4-ter dispone che le modalità di attuazione della citata norma saranno disciplinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Le nuove norme, così come si legge nella relazione illustrativa annessa all'emendamento, avranno l'effetto di accelerare i rimborsi da conto fiscale per i soggetti a cui si applica il regime della scissione dei pagamenti; in particolare i rimborsi avverranno direttamente a favore dei beneficiari con prelievo dalla contabilità speciale 1778, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione. La riduzione

<p>4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.</p> <p>4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	<p>dei tempi viene quantificata in circa 20/25 giorni, passando così da rimborsi erogati in 90 giorni a rimborsi che potranno essere accreditati alle imprese in circa 65 giorni. La nuova procedura sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018 per la necessità di adeguare le procedure di pagamento dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione, nonché i flussi informativi di interscambio.</p> <p style="text-align: center;">IVA – prestazioni di trasporto</p> <p>Il comma 4-quater dispone un'interpretazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 633/1972, specificando che alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri - essendo accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone - si applica il medesimo trattamento della prestazione principale che è rappresentato dall'assoggettamento alle aliquote ridotte del 5% e del 10%. Inoltre specifica che fino al 31 dicembre 2016 le suddette prestazioni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p style="text-align: center;">Estensione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione</p> <p>Il comma 4-quinquies dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA anche al settore dei combustibili per autotrazione.</p>
<p>Art. 1 - quater (Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi)</p>	
<p>1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.</p> <p>2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento</p>	<p style="text-align: center;">Certificati di regolarità fiscale</p> <p>I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, qualora il contribuente intenda accedere alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari di cui al D.L. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.</p> <p>Si chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.</p>

dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.

3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si dispone poi che i rimborsi di imposte e tasse siano erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in relazione alla procedura di definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

Art. 2

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero » a «imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Diritto alla detrazione IVA

La norma introdotta modifica il termine ultimo entro cui deve essere eseguita la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati. **Detto termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno** (ad esempio, una fattura di acquisto ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ossia entro il 30 aprile 2018, con riferimento al 2017).

Conseguentemente è modificato l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individuando con precisione il *dies a quo* e il *dies ad quem* per l'esercizio del diritto alla detrazione, **stabilendo che esso sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto, precisando altresì che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita** (ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018).

La nuova disposizione, in sostanza, ridetermina il lasso temporale entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, che, in base alla normativa vigente, è stabilito con riferimento alla « dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ».

Con modifica parlamentare è stato previsto che i nuovi termini di decadenza

si applicano alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

L'introduzione della decorrenza, di cui al comma 2-bis, è frutto di un emendamento, promosso dalla Confederazione, che risolve il problema di gestione del transitorio. La previgente formulazione, infatti, impediva la detrazione relativa a fatture di acquisto degli anni 2015 e 2016, per le quali era già decorso sia il termine per far valere la detrazione del tributo relativo a fatture di acquisto del 2015 come pure per quelle del 2016 non registrate nella dichiarazione del relativo anno.

Art. 2 - bis

(Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)

1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Interpretazione autentica in merito all'esenzione Iva per vitto e alloggio degli studenti universitari

L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame parlamentare, estende l'esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

In particolare, con una norma di interpretazione autentica - avente quindi carattere retroattivo - si chiarisce che tra i destinatari dell'esenzione IVA già prevista all'articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972 per alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS rientrano anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.

Art. 3, commi da 1 a 4 - bis (Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)	
<p>All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole «5.000 euro annui»;</p> <p>b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da</p>	<p style="text-align: center;">Compensazioni e visto di conformità</p> <p>L'articolo 3 introduce modifiche al sistema delle compensazioni orizzontali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riducendo a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA annuale; - Introducendo l'obbligo del visto di conformità per le compensazioni del credito IVA trimestrale (IVA TR) in misura superiore a 5.000 euro; - diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, in tutti i casi di compensazione orizzontale da parte dei titolari di partita IVA, relativamente a crediti IVA, imposte dirette e addizionali, ritenute alla fonte, sostitutive, IRAP, e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU; - viene ridotto a 10 giorni il termine, decorrente dalla presentazione della dichiarazione/istanza, dal quale operare la compensazione. <p>Nel dettaglio, le novità sono le seguenti:</p> <p>Il comma 1, lettera a), interviene sul comma 574 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare, in tema di ritenute alla fonte, sopprime il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto tale riferimento normativo non è esaustivo delle diverse casistiche di ritenuta alla fonte attualmente esistenti.</p> <p>Lo stesso comma riduce a euro 5.000 l'importo, in precedenza stabilito a 15.000 euro, al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.</p> <p>Il comma 1, lettera b), tramite l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dispone che se le compensazioni sono effettuate in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni o istanze dalle quali i</p>

quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 7:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono inserite le seguenti: «o l'istanza»;

3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»

b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro».

3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito,

crediti emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, modifica l'importo al di sopra del quale il credito IVA può essere utilizzato in compensazione solo attraverso l'apposizione, sulla dichiarazione o istanza da cui emerge, del visto di conformità ovvero della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale, riducendolo dagli attuali euro 15.000 ad euro 5.000. Oltre alla riduzione del limite a 5.000 euro, si segnala la novità dell'apposizione del visto di conformità anche sulle istanze IVA TR in compensazione orizzontale oltre il suddetto limite: la normativa previgente, si ricorda, prevedeva l'apposizione del visto sulle istanze IVA TR solo in caso di rimborso (per importi superiori a 30.000 euro).

Il comma 2, lettera a), numero 3), aggiungendo un periodo nel corpo del citato articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), statuisce che se le compensazioni sono effettuate in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni o istanze dalle quali emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2, lettera b), ai soli fini di coordinamento con la modifica di cui alla citata lettera a), numero 1), interviene sull'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7-bis), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che reca una deroga a favore delle start-up innovative consistente nella maggiorazione, sino ad euro 50.000, della soglia al di sopra della quale il credito IVA può essere utilizzato in compensazione solo previa apposizione, sulla dichiarazione da cui emerge, del visto di conformità ovvero della sottoscrizione alternativa, adeguando il riferimento al limite di cui al precedente numero 7).

Il comma 3, al fine di generalizzare per i soggetti titolari di partita IVA **l'obbligo di utilizzare**, per le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate**, interviene sull'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Nella nuova formulazione il

all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».

4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».

citato comma 49-bis, oltre che per i crediti IVA, per i quali è, peraltro, eliminata la soglia minima di euro 5.000, prevede l'obbligo dell'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 interviene sull'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introducendo un nuovo periodo che dispone il **divieto di utilizzare l'istituto della compensazione**, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero** di cui all'articolo 1, comma 421, della stessa legge n. 311 del 2004. Con modifica approvata dal Parlamento, per i casi di iscrizione a ruolo delle somme dovute non sarà più consentita la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'art. 31 del D.L. 78/201044.

Il Parlamento ha aggiunto all'articolo in esame il nuovo comma 4-bis che interviene sulla disciplina dei versamenti unitari con compensazioni (di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 - MOD F24). Si precisa che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno sedici del mese successivo). Si prevede inoltre che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 debba essere scartato. Si fa quindi rinvio a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per disciplinare sia la progressiva attuazione della predetta disposizione sia per indicare le modalità con le quali lo scarto dovrà essere comunicato ai contribuenti.

Con la tabella di seguito riportata, si evidenziano gli adempimenti da effettuare, a legislazione vigente, in caso di compensazioni orizzontali.

LIMITI E ADEMPIMENTI PER L'UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	
credito IVA (*)	credito II.DD e add.li, sostitutive, ritenute alla fonte, IRAP (*) (***) -solo per titolari di partita IVA-

	Credito annuale	Credito infrannuale	
Credito ≤5.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna dichiarazione preventiva • Utilizzo immediato • Utilizzo solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazioni e preventiva IVA TR • Utilizzo immediato • Utilizzo solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna dichiarazione preventiva • Utilizzo immediato • Utilizzo solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)
Credito >5.000€ (**)	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva dichiarazione annuale con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa); • Utilizzo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dichiarazione; • Mod. F24 inviato almeno 10 gg. dopo 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazioni e preventiva IVA TR con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) • Utilizzo dal decimo giorno successivo a quello di presentazioni e istanza; • Mod. F24 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione preventiva dichiarazione annuale con visto di conformità (o sottoscrizione alternativa); • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1077 132 1263 485"></td> <td data-bbox="1263 132 1509 485"> dichiarazione; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline) </td> <td data-bbox="1509 132 1715 485"> inviato almeno 10 gg. dopo istanza; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline) </td> <td data-bbox="1715 132 1960 485"></td> </tr> </table>		dichiarazione; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)	inviato almeno 10 gg. dopo istanza; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)	
	dichiarazione; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)	inviato almeno 10 gg. dopo istanza; • Solo con servizi telematici (Entratel o Fisconline)			
	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi)</p>				
<p>1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</p>	<p style="text-align: center;">Affitti brevi e cedolare secca al 21%</p> <p>L'articolo in esame detta la disciplina delle locazioni brevi, intendendosi per tali, come stabilito dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti stipulati da privati non esercenti attività d'impresa, direttamente o per il tramite di intermediari immobiliari anche operanti attraverso la gestione di portali online, al fine di concedere in locazione un immobile ad uso abitativo per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni. Rientrano in tale tipologia contrattuale anche i contratti in cui, oltre alla mera locazione dell'immobile, sono offerti al locatario i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.</p>				

(*) nessuna compensazione con qualsiasi credito in caso di riscossione coattiva

(**) limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative solo per la compensazione del credito IVA

(***) la soglia va verificata con riferimento alla singola imposta (es.: IRPEF, cedolare secca, addizionale comunale IRPEF, etc.) ancorchè scaturente dalla medesima dichiarazione

La Confederazione ha espresso assoluta contrarietà alla disposizione.
Ha sollecitato all'Agenzia delle entrate dei chiarimenti per escludere gli effetti sui dichiarativi già presentati: al riguardo, è stata emanata la risoluzione n. 57/E/2017.
Ha evidenziato, in data 13 giugno u.s., delle criticità, soprattutto per l'IVA TR, sollecitando tempestivi chiarimenti.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Con riferimento ai redditi derivanti dalle locazioni brevi, come sopra definite, il comma 2 dell'articolo prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2017, **troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, con l'aliquota, in caso di esercizio dell'opzione, fissata nella misura del 21 per cento.**

Il comma 3 estende le disposizioni del comma 2 ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso che il comodatario conclude con terzi per il godimento dell'immobile, sempreché tali contratti rispettino le condizioni indicate nel comma 1.

Durante l'iter di conversione in legge, è stato introdotto il comma 3-bis il quale prevede che mediante regolamento ministeriale si definiscano, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni nell'anno solare.

Al fine di contrastare fenomeni di evasione, i successivi commi 4 e 5 stabiliscono che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, comunicano i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite.

Durante l'iter di conversione, è stato precisato che la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

L'omessa o inesatta comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Inoltre, qualora tali intermediari o coloro che gestiscono portali telematici incassino i canoni relativi alle locazioni brevi o intervengono nel pagamento di detti canoni o corrispettivi, essi devono operare, nella qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni incassati e versarla, entro il sedicesimo giorno del mese successivo all'incasso, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Le ritenute operate sono certificate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Resta fermo che, in assenza dell'opzione per l'applicazione della cedolare secca, la ritenuta si

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

7 -bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del

considera operata a titolo di acconto.

È stato inoltre inserito il comma 5-bis con il quale si prevede che gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano nella ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Sempre durante l'esame parlamentare è stato inserito il comma 5-ter con il quale si prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Secondo quanto previsto nel comma 6, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo, comprese quelle relative alla trasmissione e alla conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

Nella nuova formulazione del comma 7, non è più presente la norma che prefigurava la stipula di convenzioni con i soggetti che utilizzano marchi di intermediazione on line al fine di monitorare le locazioni concluse. Per contro si dispone, a decorrere dall'anno 2017, che gli enti (i Comuni) che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ed il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare l'imposta ed il contributo medesimi. Tale ultima disposizione si pone in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

È stato infine aggiunto un nuovo comma 7-bis, che con una norma di interpretazione autentica chiarisce che i soggetti che si sono trasferiti in

<p>predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.</p>	<p>Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.</p>
<p>Art. 4 - bis (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini)</p>	
<p>1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;</p> <p>b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente: «2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021»;</p> <p>c) al comma 2-sexies, dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono inserite</p>	<p style="text-align: center;">Cessione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica</p> <p>Le disposizioni in commento, introdotte dal Parlamento, intervengono sulla disciplina delle detrazioni di imposta spettanti per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nei condomini. Nello specifico, in relazione ai contribuenti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) si ampliano le possibilità di cessione delle detrazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare, si estende, con riferimento alla cedibilità, l'arco temporale entro il quale possono essere effettuate spese di riqualificazione energetica ammesse al beneficio fiscale per i predetti soggetti (si tratta delle spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021). Si precisa che per la cedibilità della detrazione, la condizione di incapienza deve sussistere nell'anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi; si consente la cessione del credito anche in favore di soggetti privati diversi dai fornitori con facoltà di successiva cessione. I cessionari beneficiano di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle norme attuative.</p> <p>Si interviene sulla disciplina dei controlli dell'ENEA sulle attestazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni per poter accedere alle agevolazioni previste in relazione a significativi interventi di riqualificazione nei condomini. Nello specifico, si fa rinvio ad un DM attuativo per la definizione delle procedure e delle modalità dei controlli. In relazione a tali controlli è quindi autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.</p>

<p>le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-ter.».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:</p> <p>a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;</p> <p>b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;</p> <p>c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1.</p>
<p>Art. 5 (Disposizione in materia di accise sui tabacchi)</p>	
<p>1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni</p>	<p style="text-align: center;">Accise</p> <p>La norma prevede che, per l'anno 2017, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo</p>

<p>di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>15 dicembre 2014, n. 188, siano stabilite, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in modo tale da garantire un gettito erariale pari ad almeno 125 milioni di euro e, per l'anno 2017, pari ad almeno 83 milioni di euro.</p>
<p>Art. 6 (Disposizioni in materia di giochi)</p>	
<p>1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.</p> <p>2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.</p> <p>3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.</p> <p>4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.</p> <p>4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.</p>	<p style="text-align: center;">Giochi</p> <p>La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p> <p>Si tratta delle cosiddette «new slot» (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal giuoco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di giuoco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età. Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento).</p> <p>La norma prevede altresì l'incremento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p> <p>Si tratta delle cosiddette VLT che possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (sale VLT, sale scommesse, sale bingo). Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento).</p> <p style="text-align: center;">Raddoppio della «tassa sulla fortuna».</p> <p>La norma lascia invariate le tipologie di giuoco sulle quali trova applicazione la ritenuta sulle vincite, aumentando l'aliquota del prelievo sul giuoco del Lotto dal 6 per cento all'8 per cento e quella sugli altri giuochi, limitatamente alla parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro, dal 6 per cento al 12 per cento.</p> <p>La differente aliquota prevista per i giuochi diversi dal Lotto (12 per cento) si giustifica con il fatto che sul Lotto il prelievo si applica su tutti gli importi di vincita mentre sugli altri giuochi solo sulla parte eccedente 500 euro.</p> <p>E' stato aggiunto il comma 4-bis il quale prevede che il divieto di</p>

<p>147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».</p>	<p>trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione scaduta, previsto dall'articolo 1, comma 363, lettera c) della L147/2013, può essere disatteso da parte di quei concessionari che successivamente al termine del 31 dicembre 2016 si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma restando, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p>
--	--

Art. 7
(Rideterminazione delle aliquote dell'Ace)

<p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento».</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.</p> <p>3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">ACE</p> <p>Le norme originarie recate dal presente articolo sono state in gran parte riscritte, durante l'esame parlamentare. In particolare, la disposizione, nella nuova formulazione si limita a modificare le aliquote da applicare al regime ACE. Infatti si prevede che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento in luogo del 2,7 per cento attualmente previsto. Viene modificata anche l'aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal vigente 2,3 per cento all'1,6 per cento.</p> <p>Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; pertanto le stesse saranno applicabili dal 2017.</p> <p>La norma dispone poi le modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017; ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in argomento.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>La Confederazione ha segnalato, nelle sedi istituzionali che, seppur l'entrata in vigore della nuova disciplina decorra dal periodo di imposta 2017, è necessario tenere conto degli effetti già in sede di acconti dovuti per il citato anno, quindi, di fatto gli effetti della riduzione del beneficio fiscale si esplicheranno a giugno/luglio e a novembre 2017. Ha peraltro evidenziato che la necessità di dover tenere conto degli effetti della norma già in sede di acconto rappresenta, nei fatti, un modo per introdurre con effetto "retroattivo" discipline di carattere fiscale.</p> </div>
---	--

Art. 8
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)

<p>1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono sostituite dalle seguenti:</p>	<p style="text-align: center;">Pignoramenti immobiliari</p> <p>Per effetto della modifica introdotta dal presente articolo, ferma restando</p>
---	---

<p>«dei beni».</p> <p>1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:</p> <p>«1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».</p>	<p>naturalmente l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà (adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede anagraficamente), tutti gli altri immobili dello stesso debitore, a prescindere dal loro valore individuale, divengono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite [articolo 76, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973].</p> <p>In sede di conversione in legge sono introdotte nuove possibilità di conferma di atti pubblici o scritture private autenticate tra vivi, nulli per mancanza di elementi richiesti dalla legge (identificazione catastale dell'immobile urbano, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazioni circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ovvero l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale). Se la mancanza dei predetti elementi non è dipesa dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, una delle parti contraenti può confermare l'atto nullo mediante atto successivo redatto nella medesima forma del precedente e deve recare l'indicazione delle formalità omesse. Si precisa, inoltre, che l'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 23/2011. In tal modo l'atto di conferma è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.</p>
---	--

Art. 9

(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)

<p>1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla lettera a), le parole «è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;</p> <p>b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;</p> <p>c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019».</p>	<p>Sterilizzazione aliquote IVA</p> <p>La disposizione prevede l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise.</p>
--	---

Art. 9 - bis

(Indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con

ISA

Il presente articolo, aggiunto in sede di esame parlamentare, disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi con l'Amministrazione finanziaria; si precisa che dall'attuazione delle disposizioni volte ad implementare la nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Detti indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l'accesso al regime premiale.

In via sintetica si illustra la disciplina:

- gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati; le eventuali integrazioni, correlate anche a modifiche normative e ad andamenti economici e di mercato sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno biennale;
- i contribuenti destinatari degli indici dichiarano dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione;
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati in argomento; inoltre rende disponibili gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici;
- non si applicano gli indici nei periodi d'imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l'attività o si trova in condizioni di non normale attività o dichiara ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito con decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ulteriori casi di esclusione dell'applicabilità potranno essere individuati con decreto ministeriale;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una Commissione di esperti, svolgenti attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese eventualmente sostenute, con funzioni consultive;
- per i periodi in cui trovano applicazione gli indici i contribuenti possono integrare i redditi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Queste ulteriori componenti positive rilevano ai fini delle imposte dirette

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.

La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui

e dell'IRAP e determinano un maggior volume di affari ai fini dell'IVA. Alle componenti positive aggiunte si applica l'aliquota media IVA risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, ed il volume d'affari dichiarato. Per tali integrazioni non sono dovute sanzioni e interessi a condizione che il versamento venga effettuato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;

- in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti dei benefici (regime premiale) che possono riassumersi in:
 - a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
 - b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
 - c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);
 - d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
 - e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
 - f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
- con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale;
- l'Agenzia delle entrate ed il Corpo della guardia di finanza, ognuno nell'ambito della propria attività di controllo, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici;
- alla società (SOSE) a cui è stata affidata l'elaborazione degli studi di settore si affida anche l'elaborazione degli indicatori in parola; inoltre essa provvede a sviluppare tecniche innovative di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione di base imponibile, anche di natura contributiva e ad aggiornare la mappa del rischio suddiviso per aree territoriali e settoriali. La stessa società potrà pertanto stipulare specifiche convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, aventi esclusivamente le finalità citate. Le convenzioni

all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui

potranno essere stipulate con le Agenzie fiscali, con l'INPS, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società in parola possono essere cedute al Ministero dell'economia e delle finanze;

- si prevedono sanzioni in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta. L'Agenzia delle entrate prima della contestazione delle violazioni mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso al fine di permettergli di correggere spontaneamente gli errori commessi; di questo comportamento si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dell'imposta sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
- le norme in tema di parametri e di studi di settore cessano di avere effetto a decorrere dai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici;
- le norme riferite agli studi di settore si intendono riferite anche ai nuovi indici.

all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.

14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilità fiscale». La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di

altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai principi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di

quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10- bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 9 - quater
(Compensazione di somme iscritte a ruolo)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Compensazioni somme iscritte a ruolo

L'articolo estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

**Art. 10
(Reclamo e mediazione)**

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e dell'agente della riscossione».

3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014».

Reclamo e mediazione

L'ambito di applicazione della mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 viene esteso alle controversie tributarie di valore superiore all'attuale limite di 20.000 euro e fino a 50.000 euro. Tale l'estensione si applica con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per la determinazione dell'efficacia della norma si fa riferimento alla data di notifica degli atti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 611, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha apportato alcune modifiche al citato articolo 17-bis.

Il comma 3 dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica - solo in caso di dolo. **Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il comma 3-bis, che esclude dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio UE, del 26 maggio 2014.**

La Confederazione, pur apprezzando l'innalzamento del citato limite da 20.000 euro a 50.000 euro, relativo agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, sottolinea, tuttavia, che il buon funzionamento dell'istituto va rafforzato garantendo l'autonomia del soggetto preposto alla gestione delle controversie nel rispetto del principio di terzietà del medesimo.

**Art. 11
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)**

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o

Definizione agevolata delle liti pendenti

La disposizione consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione definibili ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (**Rottamazione delle cartelle**). La nuova forma di definizione delle liti pendenti dovrebbe rendere compiuto l'effetto definitorio sulle controversie cui è applicabile la definizione agevolata in corso dei carichi affidati all'agente della riscossione in applicazione del citato decreto- legge n. 193 del 2016 (**Rottamazione delle cartelle**), consentendo al contribuente di definire integralmente i rapporti tributari in contestazione, anche qualora gli importi oggetto di contenzioso non siano stati integralmente affidati all'agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio.

La norma prevede la definizione delle controversie tributarie a seguito della presentazione di una richiesta di definizione da parte del contribuente e del pagamento degli importi in contestazione di cui all'atto impugnato, rientranti nella giurisdizione tributaria, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.

E' altresì previsto che ciascun ente territoriale possa stabilire entro il 31 agosto 2017, con le forme di legge, l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Qualora la controversia riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni

alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;

b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

non collegate ai tributi è prevista una specifica disciplina.

Sono definibili con tali modalità (comma 3, modificato in Parlamento) i giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva

Il comma 4 chiarisce le esclusioni dalle norme in esame e, in particolare, prevede che non possono essere definite con modalità agevolate le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali UE, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio) e l'IVA riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Sulle modalità di versamento di quanto dovuto a seguito di definizione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con alcune modifiche:

- non è ammessa la dilazione di pagamento per importi fino a 2.000 euro;
- il numero massimo delle rate è ridotto a tre;
- il termine per il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione ovvero della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017; per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno;
- l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione ma comporta l'applicazione dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dal comma 4 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della

Dagli importi dovuti a seguito di definizione vanno detratti quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016. Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Per ciascuna controversia deve essere effettuato un separato versamento e presentata una distinta domanda.

Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, la presente definizione è subordinata all'effettuazione anche della definizione dei carichi stessi, secondo le relative condizioni.

Per quanto riguarda le modalità operative, la norma prevede che il contribuente presenti all'Agenzia delle entrate una domanda di definizione entro il 30 settembre 2017.

Sul piano processuale, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono aumentati di sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione.

La norma prevede altresì che l'eventuale diniego della definizione debba essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Tale diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Tuttavia, nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare e il diniego venga notificato prima che sia proposta impugnazione, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego entro sessanta giorni dalla sua notifica.

Come necessario, vengono disciplinate anche le modalità di prosecuzione o estinzione del processo sospeso.

parte che le ha anticipate.

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, a seguito di domanda amministrativa di definizione valida ed efficace il processo sospeso si estingue in assenza di attività delle parti nel termine stabilito. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale o del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Viene disciplinato anche il regolamento delle spese del giudizio, prendendo come riferimento la disposizione del comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui « Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ». È comunque necessaria la specifica disciplina delle spese del giudizio estinto a seguito della definizione agevolata, in quanto il disposto normativo appena richiamato non vale per i giudizi pendenti in Cassazione, anch'essi rientranti nell'ambito della definizione agevolata.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di definizione e ogni altra disposizione applicativa. Per effetto delle modifiche apportate dal Parlamento, tali norme attuative devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (articolo 9 del D.lgs. n. 68 del 2011).

La Confederazione aveva segnalato la necessità che, in sede di conversione del provvedimento, fosse introdotta una graduazione del beneficio in ragione dello stato del contenzioso e del giudicato.

Art. 35

(Misure urgenti in tema di riscossione)

Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da «dei comuni» a «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto

Riscossione locale

Le modifiche normative di cui all'articolo in esame sono dirette ad allineare il contenuto delle disposizioni del decreto-legge n. 193 del 2016, che regolano le attività che possono essere svolte per conto degli enti locali dal nuovo

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse»;

b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.».

b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «conto corrente di tesoreria dell'ente impositore», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati».

ente **Agenzia delle entrate-Riscossione**, con l'obiettivo di specializzare quest'ultimo nella sola attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate di tutte le amministrazioni locali, quali individuate nel cosiddetto «consolidato ISTAT» ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (con l'esclusione, naturalmente, delle società di riscossione), e delle società da esse partecipate.

In particolare, la prima modifica interviene sul comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 per riconoscere al nuovo ente la possibilità di svolgere l'attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per conto di tutti i predetti soggetti, ferma restando la specifica disciplina dettata dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999 relativamente ai crediti delle società a partecipazione pubblica.

La seconda modifica, invece, interviene sull'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 193 del 2016 per stabilire che le predette «amministrazioni locali» possono affidare al nuovo ente esclusivamente l'attività di riscossione, con esclusione, quindi, delle attività di liquidazione e accertamento.

La nuova lettera b-bis) consente ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all'ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori). A tal fine è modificato l'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Art. 43, commi da 1 a 5

(Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del «30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».

a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

Proroga sospensione e rateizzazione per le popolazioni colpite dal sisma dell'Italia centrale

Con il comma 1 si apportano modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016.

In particolare:

- con la lettera a) si dispone la **proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato** (articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) richiesta dai contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma (ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 48) **fino al 31 dicembre 2017**;
- con la lett. a-bis), è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario

b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017».

c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «febbraio 2018»;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi» sono

straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma (articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017);

- con la lettera b) si prevede la **proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole**, indicati all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- con la lettera c) si prevede che gli **adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di febbraio 2018.**

Con il comma 2 si mira ad uniformare il termine della ripresa dell'attività degli uffici finanziari alla proroga del periodo di sospensione tributaria disposta dal presente decreto.

Con il comma 3 si prevede la **ripresa della riscossione dei tributi** non versati per effetto delle sospensioni disposte dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del medesimo articolo 48,

aggiunte le seguenti: «e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.»

4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti » sono sostituite dalle seguenti «entro il 16 dicembre 2017» e dopo le parole «pagamento dei tributi» sono aggiunte le seguenti «oggetto di sospensione».

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

entro il 16 febbraio 2018, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, indicati all'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2017, con la possibilità di rateizzazione in 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Le modifiche di cui al comma 4 sono intese a chiarire che ai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i quali è stato previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, non si applica la rateazione prevista dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dal presente decreto, e che per gli stessi resta fermo il termine del 16 dicembre 2017 per il versamento delle somme oggetto di sospensione, così come previsto dalla normativa vigente.

In particolare, per la cosiddetta «busta pesante» si stima che, nell'ambito del complessivo importo di 104 milioni di euro, circa 5 milioni spettino agli enti locali. Per gli altri tributi locali (stimati in circa 12 milioni di euro) è stato osservato l'andamento dei versamenti effettuati nel 2016 a titolo di seconda rata IMU e TASI da soggetti, residenti nell'area del cratere e non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo. Nella stima del minor gettito atteso per l'anno 2017 si è tenuto conto, pur in assenza di dati definitivi, di quanto non sarà comunque versato dai contribuenti per effetto della esenzione per immobili inagibili, già oggetto di ristoro secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016.

**Art. 43, comma 5 - ter
(Imprese agricole danneggiate dalle gelate)**

5 -ter . All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «gennaio 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017».

Imprese agricole danneggiate dalle gelate

Il comma 5-ter dell'articolo 43, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, prevede che anche le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e neviccate eccezionali che si sono verificate nel mese di aprile 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate possano accedere agli interventi compensativi (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamenti quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 43 - quater (Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016)	
<p>1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:</p> <p>«1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».</p>	<p style="text-align: center;">Semplificazione obblighi dichiarativi (mod. 730/2017) nelle zone Sisma Centro Italia</p> <p>L'articolo 43-quater, inserito nel corso della conversione in legge, consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 "senza sostituto", anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>In particolare, l'articolo 43-ter inserisce all'interno dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016 (il quale dispone proroghe e sospensioni di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016) un nuovo comma 1-quater con cui si prevede, con riferimento al periodo d'imposta 2016, la possibilità per i titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati (con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo) residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 "senza sostituto", anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>La norma è volta a superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.</p>
Art. 44, comma 1 (Proroga incentivi)	
<p>1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».</p>	<p style="text-align: center;">Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici</p> <p>La norma stabilisce la proroga di un ulteriore anno all'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei comuni del cratere. Tale agevolazione è, ad oggi, fruibile fino al 31 dicembre 2019.</p>
Art. 45 (Compensazione perdita gettito TARI)	
<p>1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,</p>	<p>Tari</p>

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

La disposizione prevede che al comma 16 dell'articolo 48 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668 »

Art. 46

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

Con la norma in esame viene istituita una zona franca urbana, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca, limitatamente a quelle che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, circoscritta al periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, e parametrata al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni di:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Le esenzioni sopra indicate spettano, altresì, alle imprese che avviano la

alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Al comma 5 è previsto che la zona franca di cui al comma 1 comprende anche i comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 (periodo modificato in sede parlamentare) la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Va ricordato che per la fruizione delle predette agevolazioni, il comma 6 prevede degli specifici fondi, che costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Infine, si dispone (comma 8) che per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Accolto in parte l'emendamento proposto dalla Confederazione circa i periodi di raffronto precedenti agli eventi sismici, corrispondenti a quello in cui viene calcolato il fatturato.

Art. 46 – quater (Incentivi per l'acquisto di case antisismiche)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile

A agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche

Il nuovo comma 1-septies dell'articolo 16 prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3519 del 2006) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto

2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;

b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta previste dal comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

I commi da 2 a 4 recano la copertura finanziaria della predetta disposizione.

Art. 46 - sexies (Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)	
<p>1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p style="text-align: center;">Proroga delle agevolazioni per le Zone franche urbane istituite nei territori colpiti dal sisma del 2012</p> <p>L'articolo 43-quater proroga fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.</p> <p>In particolare il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Dette agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) concesse per il 2016 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017 dalla norma in esame. Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla proroga disposta dal comma 1, incrementando di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall'articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, con la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.</p>
Art. 56 (Patent box)	
<p>1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:</p> <p>a) al comma 39, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.»;</p> <p>b) al comma 40 la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;</p> <p>c) il comma 42-ter è abrogato.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:</p> <p>a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge</p>	<p style="text-align: center;">Modifica alla disciplina della Patent box</p> <p>La disposizione tende ad allineare la disciplina del regime patent box di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), alle linee guida dell'OCSE e, in particolare, alle raccomandazioni contenute nel documento dell'OCSE « Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report ». In particolare, il comma 1, lettere a) e c), elimina i marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo e introduce una ulteriore tipologia caratterizzata dalla compresenza di più beni immateriali agevolabili legati tra loro da vincoli di complementarità tali da non poter essere, in sostanza, separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene immateriale (IP). In questa categoria, come detto, vi rientrano tutti gli IP agevolabili espressamente indicati dalla disciplina patent box, ossia il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, nonché i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico</p>

<p>23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;</p> <p>b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.</p> <p>3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.</p>	<p>giuridicamente tutelabili. A tal fine viene riformulato il primo periodo del comma 39 e abrogato il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. La lettera b), modificando l'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, effettua un semplice intervento di coordinamento che non innova la materia.</p> <p>Il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce, in sostanza, che le stesse si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In tal modo, si uniformano i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quelli che hanno l'esercizio « a cavallo » di due anni. Il riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 è necessario per sottolineare che le nuove disposizioni non hanno effetto per le opzioni presentate nei primi due periodi d'imposta di applicazione della disciplina per i quali si beneficerà del regime previgente per tutto il quinquennio di validità dell'opzione.</p> <p>In tal senso, il comma 3, nel ribadire quest'ultimo principio, disciplina il cosiddetto grandfathering, ossia il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina originaria.</p> <p>Il comma 3, in sostanza, prevede che le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo in esame relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta restino efficaci per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. Scaduto il quinquennio, le opzioni aventi ad oggetto i marchi non potranno più essere rinnovate in quanto si applicherà la nuova disciplina che esclude i marchi dall'ambito oggettivo per le opzioni esercitate a partire dal 1° luglio 2017.</p> <p>Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi da 1 a 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.</p>
<p>Art. 57, commi da 1 a 3 (Attrazione degli investimenti)</p>	
<p>1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «start-up innovative» e «start-up innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI.»</p> <p>2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p style="text-align: center;">Crowdfunding Raccolta di capitali per le PMI SRL</p> <p>La disposizione è finalizzata ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e tanto meno sullo Stato (Equity Crowdfunding e incentivi alla quotazione delle PMI).</p>

0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;

a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie.»;

a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;

b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

«95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.

95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;

d) al comma 101, dopo le parole: «investimenti qualificati indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite dalle seguenti: «comma 102» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo

Inoltre, al comma 2 la modifica disposta dalla lettera a) si rende necessaria al fine di consentire il recupero a tassazione, mediante l'applicazione di una imposizione sostitutiva, dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari ceduti prima del quinquennio, percepiti medio tempore, per i quali le regole ordinarie prevedono il concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale.

Il comma 2, modificato durante l'esame parlamentare, alle lettere 0a) – c)), modifica la speciale disciplina agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2017 (commi 88-99 e della legge n. 232 del 2016), che dispone la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, se effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, nel limite del 5 per cento dei loro asset.

La modifica del comma 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevista alla lettera b), elimina il riferimento alle partecipazioni qualificate poiché già l'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vieta ai fondi pensione di investire le disponibilità di competenza in azioni o quote con diritti di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento o al 10 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla stessa società a seconda se la società stessa sia quotata o non quotata, né, in ogni caso, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare direttamente un'influenza dominante sulla medesima società. Inoltre l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, vieta ai fondi pensione di investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.

La modifica in esame consente, quindi, di evitare un aggravio dei costi amministrativi collegati all'applicazione della disposizione fiscale.

La modifica introdotta dalla lettera c) tende a chiarire, mediante l'inserimento di un comma 95-bis all'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016 che, al fine di beneficiare dell'esenzione in argomento, i soggetti interessati devono comunicare ai soggetti che intervengono nel pagamento dei proventi esenti che gli stessi provengono da investimenti qualificati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Tale comunicazione appare necessaria al fine di consentire ai soggetti che intervengono nel pagamento dei redditi esenti di corrispondere ai beneficiari senza l'applicazione di ritenute e imposte sostitutive.

L'inserimento del comma 95-ter è volto a specificare che i soggetti beneficiari dell'esenzione devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati al fine di poter individuare quali sono gli strumenti finanziari oggetto di investimento che hanno diritto

<p>periodo del presente comma»;</p> <p>e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;</p> <p>f) il comma 113 è sostituito dal seguente: «113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati.».</p> <p>3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».</p>	<p>all'agevolazione.</p> <p>L'inserimento del comma 95-quater tende a chiarire il regime delle minusvalenze e delle perdite relative agli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato.</p> <p>L'intervento di cui alla lettera d) è volto alla correzione di un refuso: infatti, nell'ambito delle disposizioni in materia di piani di risparmio a lungo termine per le persone fisiche, il rinvio al «comma 90» contenuto nel comma 101 è errato, poiché gli investimenti qualificati cui si fa riferimento sono indicati al comma 102. Con le modifiche apportate durante l'esame parlamentare, è stato aggiunto un periodo alla fine del comma 101, al fine di chiarire che agli investimenti delle casse previdenziali (di cui al comma 88) e dei fondi pensione (comma 92) in PIR non si applicano i predetti limiti quantitativi di 30.000 e 150.000 euro.</p> <p>La modifica di cui alla lettera e) tende a concedere anche alle persone fisiche la possibilità di reinvestire in investimenti qualificati le somme percepite a seguito di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine in novanta giorni, invece che in trenta giorni, al pari di quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria e per le forme di previdenza complementari.</p> <p>La riformulazione del comma 113, di cui alla lettera f), tende a chiarire che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso cui è costituito il piano di risparmio a lungo termine deve evidenziare separatamente le somme destinate nel piano e gli investimenti qualificati effettuati all'interno dello stesso.</p> <p>Infine, il comma 3 modifica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di rapporto di lavoro nelle start-up innovative, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha previsto l'ampliamento del periodo di applicazione della disciplina delle start-up innovative da quattro a cinque anni dalla data di costituzione.</p>
<p>Art. 57, comma 3 - ter Start up innovative</p>	
<p>3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono</p>	<p style="text-align: center;">Start-up innovative</p> <p>Il comma 3-ter modifica l'art. 31, co. 4, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), ampliando la durata del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, di cui all'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012, da quattro anni a cinque anni dalla data della costituzione delle stesse.</p> <p>Si prevede, infatti, fatto salvo il diverso termine previsto dal co. 3 del medesimo art. 25, se applicabile (quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.L., se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni</p>

sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine.».

precedenti; tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti), la cessazione dell'applicazione del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, nel caso in cui esse perdano uno dei requisiti previsti dal citato art. 25, co. 2, prima della scadenza del termine di 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine.

Art. 57 - bis, comma 1

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione)

1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari

L'articolo 57-bis, introdotto durante l'iter di conversione, disciplina la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.

Con le previsioni introdotte si disciplinano gli ambiti oggetto della delega recata dall'art. 2, co. 2, lett. h), i) ed n), della L. 198/2016, per la quale i termini di esercizio sono scaduti.

Nello specifico, si prevede, innanzitutto, l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria -, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo

	<p>periodo, della L. 198/2016. Con il medesimo DPCM si stabiliscono, altresì, i criteri di ripartizione dell'onere a carico di ciascuna amministrazione.</p> <p>Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio" per la regolazione contabile delle compensazioni.</p>
--	--

<p>Art. 58 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)</p>	
---	--

<p>1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.»</p>	<p style="text-align: center;">IRI- credito di imposta</p> <p>La norma, al fine di evitare una doppia imposizione, è finalizzata a riconoscere al momento della fuoriuscita dal regime dell'imposta sul reddito di impresa (IRI), anche a seguito della cessazione dell'attività, in presenza di riserve IRI che hanno scontato la tassazione del 24 per cento, un credito d'imposta ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve. Conseguentemente le riserve saranno tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e ai soci sarà riconosciuto il credito d'imposta.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>La disposizione è stata fortemente sollecitata dalla Confederazione</p> </div>
--	---

<p>Art. 59 (Transfer pricing)</p>	
--	--

<p>1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.»</p>	<p style="text-align: center;">Transfer pricing</p> <p>La norma introdotta ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse nella sede dell'OCSE anche nell'ambito dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), ai fini della corretta determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito. Inoltre, sotto il profilo procedurale, disciplina le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione del reddito.</p> <p>Sotto il primo profilo, al comma 1, si adegua la formulazione dell'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con il riferimento al principio di libera concorrenza (cosiddetto arm's length principle) nella determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate così come enunciato nell'articolo 9 del modello dell'OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e illustrato dalle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.</p>
--	---

2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

«Art. 31-quater (*Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale*). 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».

La nuova formulazione richiama gli orientamenti interpretativi già adottati nella prassi amministrativa in sede di introduzione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento e, confermando il richiamo al principio di libera concorrenza, così come declinato nella sede dell'OCSE, attribuisce flessibilità nell'adozione di metodi di valutazione che meglio rispondano alle dinamiche negoziali del mercato.

Sotto il secondo profilo, in relazione alla variazione del reddito conseguente alla determinazione del valore delle operazioni sulla base del principio di libera concorrenza da parte di amministrazioni fiscali estere, l'intervento normativo prevede la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, le variazioni in diminuzione del reddito, attualmente previste solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. In tal modo la normativa domestica si allinea a quella della maggior parte delle giurisdizioni estere.

La variazione in diminuzione del reddito è pertanto consentita solo alle condizioni previste dall'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cui la norma fa rinvio, introdotto dal successivo comma 2.

Il comma 2 introduce il nuovo articolo 31-quater al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede i casi tassativi in cui possono essere riconosciute le variazioni in diminuzione del reddito derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza di cui al secondo periodo dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, da parte delle amministrazioni fiscali estere.

A tal fine, le suddette variazioni in diminuzione possono essere riconosciute nell'ambito delle procedure amichevoli o a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti, oppure su istanza del contribuente con le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, ma solo a condizione che la corrispondente rettifica in aumento del reddito nella giurisdizione estera abbia carattere definitivo, sia conforme al principio di piena concorrenza secondo il vaglio dell'amministrazione fiscale italiana e sia stata effettuata da Stati con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni. In caso di rigetto, resta ferma la facoltà del contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 67 (Entrata in vigore)	
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.	Entrata in vigore del decreto legge Il presente decreto legge è entrato in vigore il 24 aprile 2017
Art. 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 50/2017	
<p>1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</p> <p>2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.</p> <p>3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.</p> <p>4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	Entrata in vigore della legge di conversione La legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 entra in vigore <u>il giorno successivo</u> a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (dal 24 giugno 2017).